

REGOLAMENTO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Approvato dal Consiglio Federale del 15 maggio 2020
Note inserite in data 17 marzo 2021

Capo 1 - Tesseramento

Art. 1 - Iscrizione alla Confederazione

Nota – 7 gennaio 2021 - “Il Consiglio Federale, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Federale, delibera le quote associative di iscrizione al Movimento per l’anno 2021. Per i Soci Sostenitori la quota è fissata in Euro 10,00 (dieci,00). Per i Soci Ordinari Militanti la quota è fissata in Euro 25,00 (venticinque,00). Per i Soci Ordinari Militanti con età inferiore a 25 anni e per quelli con età superiore a 65 anni è prevista una agevolazione nella quota associativa che viene fissata in Euro 12,50 (dodici, cinquanta).”

Scadenza validità : 31 dicembre 2021

Nota – 17 marzo 2021 - “In riferimento alla delibera del 7 gennaio 2021 con la quale si stabilivano le quote associative valide per l’anno 2021, considerato che l’emergenza sanitaria non ha permesso di svolgere nei tempi programmati la campagna tesseramento Militanti anno 2020 e che per questo motivo il termine è stato prorogato all’ultimo giorno utile, ovvero 31 dicembre 2020, il Consiglio Federale delibera che per i Soci in possesso della tessera Militante anno 2020, la quota per la tessera Militante per l’anno 2021 è stabilita in euro 0,00 (zero,00).”

Scadenza validità : 31 dicembre 2021

Tutti i maggiorenni che si impegnino all’osservanza dei doveri derivanti dallo Statuto della Lega per Salvini Premier possono liberamente chiedere di iscriversi allo stesso, conseguendo la qualifica di Socio Sostenitore.

Alla luce della struttura confederale della Lega per Salvini Premier, altresì denominata “Movimento” o “Lega”, l’acquisizione della qualifica di Socio della Lega implica automaticamente l’acquisizione della qualifica di Socio Sostenitore della regione che ha rilasciato la tessera, anche per il tramite delle sue delegazioni territoriali.

I Soci appartengono a due categorie differenti:

- Soci Ordinari Militanti, altresì definiti “S.O.M.”;
- Soci Sostenitori, altresì definiti “Sostenitori”.

I minori di età superiore ai 14 anni e fino al compimento dei 18 anni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, chiedere di essere iscritti alla Lega e conseguentemente alla regione che ha rilasciato la tessera come Sostenitore. La richiesta deve essere integrata con la firma di almeno un genitore. I minorenni di età inferiore ai 14 anni non possono iscriversi alla Lega.

La richiesta, limitata ai soli Sostenitori, avviene mediante sottoscrizione dell’apposito modulo che ha validità per l’anno solare. La Segreteria Federale può negare la richiesta restituendo la quota versata all’atto della richiesta e contestuale annullamento della tessera emessa.

Ogni anno il Socio deve versare, alla delegazione territoriale in cui è iscritto, la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota non è cedibile e deve essere versata direttamente dal Socio. L’elenco degli iscritti è trasmesso, dalla regione, al competente Organo della Lega.

A ciascun Socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega e nella quale dovrà essere specificato se trattasi di S.O.M. o di Sostenitore.

Il Consiglio Federale autorizza le regioni e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa. Le regioni adottano esclusivamente la tessera della Lega quale tessera associativa.

Tutti i Soci sono iscritti nel rispettivo libro Soci tenuto dal Segretario regionale, anche per il tramite di un suo responsabile. Nel caso in cui nella regione sia presente una o più delegazioni territoriali a livello Provinciale il libro Soci è tenuto dal rispettivo Segretario Provinciale mediante delega scritta del Segretario Regionale.

Il Socio che si dimette non può iscriversi al movimento per l'intero anno successivo.

Art. 2 - Soci Sostenitori

I Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto alla candidatura alle cariche interne al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva, né il diritto di parola per nome e conto del Movimento.

La delegazione territoriale che rilascia la tessera da Sostenitore a un Socio già tesserato e non residente nel territorio di sua competenza potrà registrare l'iscrizione solo dopo aver ottenuto il parere favorevole dalla Segreteria Federale.

La tessera da Sostenitore rilasciata a persona non avente titolo è annullata dalla Segreteria regionale, o dalla Segreteria Federale, e di ciò viene data comunicazione all'interessato. La quota versata viene trattenuta a copertura delle spese.

Art. 3 - Soci Ordinari Militanti

I S.O.M. hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega e della regione di riferimento per competenza territoriale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

La qualifica di S.O.M. è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzati dall'Organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli non autorizzati dalla Lega. Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione.

I S.O.M. devono essere iscritti alle delegazioni territoriali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

La prima tessera da S.O.M. è rilasciata dalla delegazione territoriale nella quale il Socio ha ottenuto tale qualifica. Le successive potranno essere rilasciate solo dalla delegazione territoriale nella quale il Socio risulta iscritto secondo il libro Soci.

I S.O.M. che perdono il possesso della tessera per smarrimento o furto, possono chiedere l'emissione di una nuova tessera mediante richiesta scritta e firmata in modo autografo allegando regolare denuncia effettuata presso le forze dell'ordine.

Art. 4 - Gestione del tesseramento

Nota – 7 gennaio 2021 - “Il Consiglio Federale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Federale, delibera che il termine entro il quale i Soci Ordinari Militanti hanno l'obbligo di rinnovare la tessera, per l'anno 2021 viene fissato al 30 settembre.”

Scadenza validità : 31 dicembre 2021

La tessera da Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.

Il pagamento della tessera alla delegazione territoriale di iscrizione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, da parte dei S.O.M., costituisce rinnovo dell'iscrizione che viene perfezionato mediante consegna della tessera e inserimento dati nel libro Soci.

I S.O.M. hanno l'obbligo di rinnovare la tessera ogni anno entro il termine stabilito dal Consiglio Federale, pena la decadenza dalla qualifica di S.O.M..

Nel caso in cui il Socio, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, non riesca a rinnovare la tessera, deve inviare, entro il termine stabilito per il rinnovo, una segnalazione motivata alla Segreteria Provinciale, alla Segreteria Regionale e alla Segreteria Federale.

E' ammessa deroga per i S.O.M. che, alla data di scadenza fissata dal Consiglio Federale, hanno in essere provvedimenti di sospensione. Tali Soci dovranno rinnovare la tessera entro 15 giorni dalla scadenza del provvedimento pena la decadenza dalla qualifica di S.O.M..

La restituzione della tessera da parte del Socio, mediante documento sottoscritto in forma autografa, equivale alle dimissioni con la conseguente decadenza da Socio.

E' auspicabile che in ogni delegazione territoriale il rapporto tra S.O.M. e Sostenitori, sia 1 (uno) S.O.M. ogni 3 (tre) Sostenitori. Il mancato rispetto di tale rapporto può essere oggetto di valutazione da parte degli organi superiori e non incide sul diritto dei Sostenitori di presentare la domanda per il passaggio a S.O.M..

La Segreteria Federale vigila sulla regolare distribuzione delle nuove tessere e dei relativi moduli di iscrizione, detti "cedolini".

I cedolini non utilizzati nell'anno solare dovranno essere annullati, entro il termine stabilito dal Consiglio Federale, dal Responsabile Provinciale o in assenza dal Responsabile regionale del Tesseramento. I cedolini mancanti, per i quali non sarà fornita valida giustificazione, saranno addebitati alla regione di competenza per un importo pari alla quota associativa minima corrispondente.

La Segreteria federale si riserva la facoltà di chiedere l'inoltro dei cedolini stampati e non utilizzati.

Art. 5 - Modalità di acquisizione della Militanza

Nota - 7 gennaio 2021 - "Il Consiglio Federale, preso atto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Federale, delibera che i Soci Sostenitori possono presentare la domanda per acquisire la qualifica di S.O.M. dopo aver svolto un periodo di attività volontaria della durata di non meno di 6 (sei) mesi, consecutivi e non sovrapponibili, e possono essere svolti in diverse delegazioni territoriali senza i limiti previsti dal primo periodo del comma 2 del citato articolo.

I Soci Sostenitori che risultano eletti nel ruolo di Parlamentare, Governatore di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco ivi compresa la Città Metropolitana, Assessore e Consigliere di ogni ente territoriale, Assessore e Consigliere Regionale, Presidente - Assessore - Consigliere del Municipio della Città Metropolitana, possono presentare la domanda per acquisire la qualifica di S.O.M. senza dover svolgere preventivamente i 6 (sei) mesi di attività volontaria.

Rimangono inalterate le competenze degli Organi del Movimento preposti alle valutazioni e alle successive decisioni in merito alle domande presentate."

Scadenza validità : fino a nuova delibera del Consiglio Federale

I Sostenitori possono acquisire la qualifica di S.O.M., solo dopo aver svolto un periodo di attività volontaria della durata di non meno di 12 (dodici) mesi.

Trascorso tale periodo, possono presentare domanda alla delegazione territoriale in cui risultano iscritti e nella quale devono aver svolto almeno 7 (sette) dei 12 (dodici) mesi di attività volontaria. I 12 (dodici) mesi devono essere consecutivi e non sovrapponibili. In questo caso il Segretario deve chiedere il parere, per iscritto, al Consiglio direttivo della delegazione territoriale in cui il Socio ha svolto il restante periodo di attività volontaria. Il parere deve essere allegato alla

domanda. In presenza di situazioni particolari il Consiglio Federale può modificare il limite temporale sopra riportato anche limitatamente a determinate regioni o delegazioni territoriali. Il Socio deve inviare copia della ricevuta di presentazione della domanda alla Segreteria Federale.

Al momento della presentazione della domanda, i Sostenitori devono essere in possesso della tessera dell'anno in corso e dell'anno precedente.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni, il Consiglio direttivo della delegazione territoriale a cui è stata presentata la domanda, dovrà esprimere il proprio parere. Entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi la domanda dovrà essere inviata alla Segreteria di livello immediatamente superiore che a sua volta, entro 48 (quarantotto) ore, la invierà alla Segreteria regionale al fine di certificarne l'arrivo.

Nel caso la domanda venga accettata, la data di trasmissione alla Segreteria di livello immediatamente superiore è considerata come data di passaggio a S.O.M..

Il Consiglio direttivo della segreteria di livello immediatamente superiore deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. La decisione deve essere comunicata, entro 7 (sette) giorni lavorativi, al Socio richiedente e per conoscenza alla Sezione di iscrizione.

Lo stesso Consiglio direttivo, con apposita delibera motivata, può accogliere o negare richieste di acquisizione alla qualifica di S.O.M., anche in presenza di pareri diversi espressi dalla delegazione territoriale.

Per il calcolo dei limiti temporali di cui sopra, non si deve considerare il mese di agosto.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo Provinciale non si esprima entro il termine, il Socio può inoltrare un sollecito all'Ufficio tesseramento federale utilizzando il tagliando di ricevuta. La Segreteria federale procederà alla valutazione della domanda.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto passaggio alla qualifica di S.O.M., gli interessati devono regolarizzare la loro posizione mediante versamento della quota di iscrizione stabilita per i S.O.M..

I Sostenitori che hanno ottenuto la qualifica di militante e che hanno regolarizzato la loro posizione vengono iscritti nel libro dei S.O.M..

La consegna della tessera da S.O.M., da parte del Segretario della delegazione territoriale, può essere effettuata solo se il Socio è in possesso della tessera da Sostenitore valida per l'anno in corso.

L'Organo superiore può intervenire nei casi di mancata notifica della approvazione del parere o di mancata consegna della tessera da S.O.M..

Ai Sostenitori può essere riconosciuta la qualifica di S.O.M. e una anzianità di militanza per attività svolte in organismi o movimenti non preclusi dalla Lega per Salvini Premier. Per riconoscere l'anzianità di militanza il Socio deve inoltrare alla Segreteria regionale apposita domanda su modulo predisposto dal Movimento entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della prima tessera da Socio Sostenitore ovvero dalla approvazione dell'apposito modulo da parte del Consiglio Federale. Il Consiglio direttivo Regionale, valutata la domanda, può riconoscere al Socio la qualifica di S.O.M. e può riconoscere anche una anzianità di militanza, determinata in anni solari, a seguito di esame dei documenti presentati.

I Soci fondatori del Movimento hanno acquisito la qualifica di S.O.M.. Il Consiglio Federale ha la competenza sulla assegnazione della qualifica di S.O.M. ai Soci fondatori delle Associazioni regionali affiliate nonché a soggetti che ricoprono ruoli particolari, interni ed esterni, al Movimento.

Art. 6 - Trasferimento di iscrizione dei Soci Ordinari Militanti

Il S.O.M. che intende trasferire la propria iscrizione ad altra delegazione territoriale deve inviare comunicazione scritta, motivata e firmata in modo autografo, alla delegazione territoriale in cui è iscritto e a quella di destinazione. Le delegazioni territoriali devono inoltrare, entro 10 (dieci) giorni, alla propria Segreteria di livello immediatamente superiore, alla Segreteria Regionale, e alla Segreteria Federale, la comunicazione ricevuta.

Il Consiglio direttivo delle delegazioni territoriali interessate e il Consiglio direttivo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, possono esprimere un parere negativo e inviarlo alla Segreteria Federale.

Nel caso in cui entro il termine previsto non siano pervenuti pareri negativi, la Segreteria Federale provvede al trasferimento che ha efficacia dal giorno successivo alla scadenza dei termini. In caso contrario la decisione è demandata al Consiglio Federale.

La Segreteria Federale provvederà a comunicare alle Segreterie interessate, e al Socio richiedente, l'esito della richiesta.

Fino a comunicazione di avvenuto trasferimento il Socio deve fare riferimento alla delegazione territoriale in cui risulta essere iscritto.

Capo 2 - Disciplinare

Art. 7 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Gli organi del Movimento vigilano sul rispetto da parte dei Soci di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti e sul comportamento politico.

I Sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci dal Responsabile del Tesseramento con delibera motivata e inappellabile del proprio Consiglio direttivo o da un Organo di livello superiore.

Il tesserato alla Lega che chiama in giudizio il Movimento, o i suoi rappresentanti legali, decade dalla qualifica di S.O.M. o di Sostenitore cui segue la cancellazione dal Libro Soci.

Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento, viene deferito da un qualunque Organo territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 9.

Art. 8 – Provvedimenti Disciplinari

I provvedimenti disciplinari applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ricoperte;
- la revoca della qualifica di S.O.M.;
- l'espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri Soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega o della articolazione territoriale regionale o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega e della articolazione territoriale regionale offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività della Lega o della articolazione territoriale regionale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o

atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega o della articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che ricoprono cariche interne al Movimento dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio colpito da provvedimento.

Art. 9 - Avviso di richiesta di provvedimento disciplinare.

La richiesta del provvedimento disciplinare a carico di un S.O.M. deve essere approvata dal Consiglio direttivo Provinciale, anche su proposta del Consiglio direttivo di livello inferiore, e inviata contestualmente :

- al Socio interessato, tramite lettera raccomandata A.R. entro 7 (sette) giorni lavorativi contenente il tipo di provvedimento richiesto e la motivazione;
- al Comitato Disciplinare e di Garanzia, tramite posta elettronica, allegando il tipo di provvedimento richiesto, la documentazione necessaria a supportare la richiesta e copia della ricevuta della Raccomandata inviata al Socio.

Il Socio avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per inviare al Comitato Disciplinare e di Garanzia una propria memoria difensiva.

Il rifiuto di ricezione della comunicazione da parte del Socio, non sospende l'esecutività del provvedimento e non consente alcun ricorso all'Organo competente ma non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Consiglio direttivo Regionale può avanzare direttamente richiesta di provvedimento disciplinare a carico di un S.O.M.. La richiesta deve essere inviata al Socio interessato e al Comitato Disciplinare e di Garanzia, con modi e tempi previsti al comma 1.

Art. 10 - Procedimento disciplinare e ricorsi

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera sul provvedimento acquisendo il parere del Consiglio direttivo Regionale. Il Consiglio direttivo Regionale si deve esprimere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comitato Disciplinare e di Garanzia. Scaduto il termine il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera anche senza il parere del Consiglio direttivo Regionale.

Fino alla decisione del provvedimento richiesto è vietato darne notizia pubblica. L'eventuale pubblicità a terzi della richiesta del provvedimento sarà oggetto di possibile sanzione dall'Organo competente.

I provvedimenti disciplinari sono assunti dal Comitato Disciplinare e di Garanzia dopo aver proceduto all'accertamento dei fatti.

Il Consiglio Federale e il Comitato Disciplinare e di Garanzia possono attivarsi autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza.

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è convocato e presieduto dal Segretario Federale o da suo delegato. Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio è responsabile dell'attività istruttoria e della redazione del verbale delle sedute.

Le delibere del Comitato Disciplinare e di Garanzia sono esecutive scadute le 48 (quarantotto) ore dall'invio del provvedimento disciplinare. L'invio viene effettuato mediante inoltro di mail all'indirizzo che il tesserato ha dichiarato al Movimento o diverso nel caso in cui il Socio ne abbia dato comunicazione nelle memorie difensive.

E' ammesso il ricorso al Consiglio Federale entro le 48 (quarantotto) ore dall'inoltro del provvedimento disciplinare.

Tutte le deliberazioni disciplinari, di cui sia stato proposto appello , rimangono sospese sino alla definizione del ricorso.

Qualora il Consiglio Federale accolga il ricorso, la sanzione viene ritenuta nulla e depennata da parte dell'Ufficio Tesseramento Federale.

Art. 11 – Cancellazione dell'iscrizione del Socio

La candidatura del Socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dalla Lega per Salvini Premier da parte di Soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del Socio dal libro Soci.

Il provvedimento è applicabile anche ai Soci che ricoprono cariche di diritto.

I Soci Sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci con delibera motivata e inappellabile del proprio Consiglio direttivo provinciale o di un Organo di livello superiore.

Art. 12 - Riammissione al Movimento

I Soci, espulsi o cancellati, possono essere riammessi al Movimento.

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è l'Organo competente alla riammissione degli ex Soci.

Le decisioni del Comitato Disciplinare e di Garanzia sono inappellabili.

Le richieste di riammissione devono essere avanzate dal Consiglio direttivo Regionale o Federale.

Gli ex Soci riammessi al Movimento vengono reintegrati con la qualifica di Socio Sostenitore.

Capo 3 - Territorio

Art. 13 – Associazioni regionali e Delegazioni territoriali

I mandati degli Organi delle Associazioni Regionali e delle delegazioni territoriali hanno una durata di 3 (tre) anni che possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.

Nelle more della costituzione delle delegazioni territoriali, le competenze a loro assegnate vengono assunte dall'Organo di livello immediatamente superiore.

Art. 14 - Candidature

La Lega promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 15 - Anzianità di militanza necessaria per le candidature interne

Nota - 7 gennaio 2021 - "Il Consiglio Federale, preso atto di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento Federale approvato in data 15 maggio 2020 in termini di anzianità di militanza necessaria per le candidature interne, e considerato che l'attuale crescita del Movimento non permetterebbe a molti Soci di potersi candidare, fino a nuova deliberazione del Consiglio Federale non si applicano le anzianità previste dal comma 2 dell'articolo 15 del citato Regolamento Federale."

Scadenza validità : fino a nuova delibera del Consiglio Federale

L'anzianità di militanza necessaria per poter presentare la propria candidatura alle cariche interne del Movimento o di componente ai Congressi, è calcolata a partire dalla data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci.

La candidatura alle cariche interne al Movimento è subordinata al decorso dei seguenti termini temporali:

- 1 (uno) anno, per le cariche a livello di delegazione territoriale;
- 3 (tre) anni, per le cariche a livello regionale;
- 5 (cinque) anni per le cariche a livello Federale;
- 10 (dieci) anni per la carica di Segretario Federale, o componente del Comitato Amministrativo Federale

I limiti temporali di cui sopra, che devono essere raggiunti con una militanza consecutiva ed ininterrotta, non si applicano qualora si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto. I singoli Consigli direttivi Regionali, sentito il Consiglio Federale, possono accrescere l'anzianità di militanza prevista al comma 2 per accedere alle cariche interne delle delegazioni territoriali.

Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al presente Regolamento.

In presenza di situazioni particolari, il Consiglio Federale potrà variare i limiti temporali sopra indicati.

Art. 16 - Modalità di votazione in presenza di candidatura unica

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. In presenza di un'unica candidatura alla carica di Segretario, il Congresso può deliberare diversamente limitatamente alla carica di Segretario.

Il candidato sarà considerato validamente eletto solo nel caso in cui ottenga un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 16 - Incompatibilità - Ineleggibilità

La carica di Segretario della delegazione territoriale e della regione non potrà essere immediatamente ricoperta dallo stesso Socio, per più di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata rispettivamente del Consiglio direttivo Regionale e del Consiglio Federale. Un mandato si può considerare compiuto solo nel caso in cui la permanenza in carica abbia una durata superiore alla metà della durata prevista per il mandato.

Il numero dei mandati decorre dalla data dell'atto costitutivo della Associazione della regione.

Tutte le cariche elettive monocratiche interne al Movimento sono fra loro incompatibili.

Sono altresì incompatibili le cariche elettive interne, ricoperte dal coniuge e/o parenti di primo grado, qualora siano pertinenti allo stesso Organo e ad Organi di pari livello.

L'incompatibilità per parentela, di cui sopra, diviene condizione di incandidabilità quando il coniuge e/o uno dei parenti di primo grado, ricopre già una carica incompatibile ai sensi del comma precedente.

In presenza della candidatura di un S.O.M. ad una carica elettiva monocratica o collegiale a qualsiasi livello, parenti di primo grado del candidato ed il coniuge, non hanno diritto di voto attivo o passivo.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, le cariche di Segretario delle delegazioni territoriali, sono incompatibili con la carica di Parlamentare, Europarlamentare, Consigliere Regionale, Presidente di Provincia, Sindaco di capoluogo di Provincia, Sindaco di città con oltre 100.000 abitanti e Sindaco di Città metropolitana. L'incompatibilità assume le caratteristiche di ineleggibilità quando il candidato ricopre già una delle cariche istituzionali di cui al presente

comma. La regione, con Regolamento o delibera ratificata dal Consiglio Federale, può inserire ulteriori incompatibilità con altre cariche amministrative.

La carica di Segretario regionale è incompatibile con la carica amministrativa di livello sovra comunale. Ulteriori incompatibilità possono essere definite con delibera del Consiglio Federale.

E' incompatibile la carica di membro elettivo del Consiglio direttivo Regionale con l'equivalente del Consiglio Federale.

E' altresì incompatibile il subentro del supplente, là dove previsto, quando l'interessato ha perso i requisiti richiesti per la candidatura alla medesima carica o quando subentrando ricade nella condizione di incompatibilità.

Le opzioni fra cariche incompatibili devono effettuarsi entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta nomina o elezione, dandone comunicazione scritta all'Organo competente. Per i membri che entrano in carica a seguito di surroga i 5 (cinque) giorni decorrono dalla data di nomina. Trascorso detto termine senza che l'interessato abbia espresso la propria scelta, lo stesso si considera automaticamente decaduto dalla carica ricoperta da più tempo.

Il Segretario della delegazione territoriale non può presentare la propria candidatura a Segretario regionale in mancanza di dimissioni presentate entro i successivi 2 (due) giorni dalla data della delibera di convocazione del Congresso regionale.

Il Segretario Provinciale candidato a elezioni sovra comunali che prevedono la possibilità di esprimere preferenze, è sospeso dalla carica e sostituito da un Commissario ad acta nominato dal Segretario regionale. In caso di mancata elezione il Segretario Provinciale sarà automaticamente reintegrato nell'incarico o, in caso contrario, il commissario provvederà a convocare il Congresso per l'elezione del solo Segretario Provinciale. Nel caso in cui il mandato dei componenti del Consiglio direttivo abbia raggiunto almeno i tre quarti della durata del mandato, il Congresso procederà con il rinnovo di tutti gli organi.

Art. 17 – Anzianità di militanza dei Candidati a cariche Amministrative e Politiche

Il Consiglio Federale può stabilire, per ogni singola tornata elettorale di qualsiasi livello, i criteri di anzianità di tesseramento necessari per proporre le candidature o per essere candidati.

Art. 18 – Costituzione di nuove Sezioni

Il Consiglio direttivo Provinciale può costituire nuove sezioni comunali se sono presenti almeno 5 S.O.M., esclusi i coniugi e i parenti di primo grado, residenti nei comuni di competenza della nuova Sezione. Al momento della costituzione deve essere nominato un Referente responsabile dell'attività della Sezione che rimane in carica per un periodo di 90 (novanta) giorni prolungabili una sola volta per ulteriori 90 (novanta) giorni. Entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni ma non prima di 90 (novanta) giorni deve essere convocato un Congresso per l'elezione degli organi di Sezione.

La richiesta di costituire una nuova sezione comunale può essere avanzata, al Consiglio direttivo Provinciale, da 5 S.O.M., escluso i coniugi e i parenti di primo grado, residenti nei comuni di competenza della nuova Sezione di cui si chiede la costituzione.

Art. 19 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Il controllo sugli Organi delle delegazioni territoriali si effettua da parte di un Organo di livello superiore mediante l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla linea d'azione del Movimento.

Nei casi più gravi si provvederà allo scioglimento dell'Organo e alla nomina di un Commissario.

Nell'atto di nomina deve essere specificato quali organi vengono sostituiti dal Commissario.

Le deliberazioni in merito ai provvedimenti nei confronti degli Organi del Movimento, eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, sono appellabili entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore rispetto a quello che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Capo 4 – Uso del simbolo

Art. 20 – Uso del simbolo Lega per Salvini Premier e delle Nazioni

Il Consiglio Federale concede e revoca alle regioni e alle delegazioni territoriali l'uso del simbolo.

Con la revoca dell'adesione alla Lega per Salvini Premier la regione perde l'autorizzazione all'uso del Simbolo.

L'Organo di livello superiore è responsabile dell'uso corretto del simbolo da parte dell'Organo di livello inferiore.

La regione può revocare l'utilizzo del simbolo alla singola delegazione territoriale.

ALLEGATO

INDIRIZZO PER LA ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO SUL TERRITORIO

I Consigli direttivi regionali, nelle more della approvazione dei Regolamenti previsti dall'Articolo 27 dello Statuto di Lega Per Salvini Premier, possono individuare, tra i loro Soci, dei Referenti territoriali, che assumono la qualifica di "Referente provinciale", a cui affidare il compito di organizzare il Movimento a livello provinciale e a promuovere le iniziative indette dal Movimento.

La creazione di Province non istituzionali è di competenza del Consiglio Federale su richiesta del Consiglio direttivo Regionale.

I Referenti devono essere nominati con delibera del Consiglio direttivo Regionale e agiscono con i poteri contenuti nella delibera stessa.

I Referenti provinciali partecipano, senza diritto di voto, ai Consigli direttivi regionali.

I Referenti possono organizzarsi al loro interno mediante la collaborazione di figure che possano contribuire alla realizzazione di iniziative e manifestazioni del movimento (Responsabile Organizzativo) e coadiuvare le persone elette nelle istituzioni (Responsabile Enti Locali).

All'interno del proprio territorio, il Referente provinciale può individuare dei "Referenti comunali" a cui demandare il compito di organizzare il Movimento a livello comunale e a divulgare le iniziative indette dal Movimento.

L'elenco dei Referenti comunali, unitamente all'elenco dei comuni di competenza di ogni singolo Referente comunale, deve essere trasmesso al Consiglio direttivo Regionale per la delibera di ratifica.

Il Segretario regionale può avvalersi della collaborazione di Soci che possano ricoprire il ruolo di "Responsabile Organizzativo" e di "Responsabile Enti Locali".

Tutti i referenti e i Responsabili devono essere in possesso della tessera di Lega Per Salvini Premier valida per l'anno in corso.

E' compito del Consiglio direttivo Regionale trasmettere alla Segreteria federale l'elenco di tutti i propri Referenti e Responsabili.

Il Responsabile del Tesseramento viene nominato dal Rappresentante Legale Federale di Lega Per Salvini Premier.